

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 93

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 febbraio 2014
con successiva integrazione del 4 aprile 2014)**



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D58/14

Roma, 4 febbraio 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini




Il Ministro

*per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*
DRP/I/XVII/D58/14

SENATO
GARRI
10 APR. 2014
Prot. n. 5605/2014
Set.

*nda/2014
Della S. G.
g.*

Roma, 4 aprile 2014

SENATO
GARRI
10 APR. 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Gentile Presidente,

facendo seguito alla Sua lettera del 13 febbraio 2014 prot. 2468/S, Le comunico che relativamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395", trasmesso alle Camere al fine dell'acquisizione del parere parlamentare in data 4 febbraio 2014, il Ministro per gli Affari esteri, On.le Federica Mogherini, ha comunicato che in base all'articolo 3, comma 5, della legge n. 268/1989, se il Consiglio o, nei casi di urgenza, il Comitato di presidenza, non si esprime nella riunione successiva alla richiesta, "si prescinde dal parere del CGIE".

Pertanto, auspico che lo schema di regolamento possa essere quanto prima assegnato alle Commissioni parlamentari competenti affinché possano esprimere il prescritto parere.

Am ero plecto

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il DL 30 maggio 2012, n. 67 ha disposto il rinvio delle elezioni dei COMITES “al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi”. Tale ulteriore rinvio di elezioni in principio dovute nel corso del 2009 e già rinviate al 2010 e poi al 2012 era conseguenza necessaria dell'incapienza del relativo capitolo di bilancio, che a fronte di un fabbisogno stimato nell'ordine dei 21 milioni di euro presentava una disponibilità di 6 milioni.

La necessità di disporre un terzo rinvio consecutivo delle consultazioni al 2014, ha indotto il Ministero degli affari esteri a prendere atto del fatto che la carenza finanziaria era passata da dato congiunturale a dato strutturale. In tale ottica, la norma demandava ad un Regolamento di stabilire “modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica (...) in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato” (due milioni di euro).

La previsione di un voto esclusivamente con modalità elettroniche (“da remoto”) consentiva di ridurre sensibilmente il relativo onere, liberando risorse stanziare per le elezioni, che sono state destinate alle politiche in favore degli italiani all'estero (lingua e cultura e assistenza).

La Legge 23 luglio 2012, n. 118, nel convertire il DL 30 maggio 2012, n. 67, ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al testo originario.

In particolare il testo approvato dal Parlamento introduce all'articolo 1 la modifica segnalata in grassetto nel testo che segue:

“Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o impossibile.”

La modifica parlamentare di cui supra potrebbe indurre a ritenere che le operazioni di voto debbano svolgersi *unicamente* presso seggi appositamente istituiti, seppure con modalità informatiche, ma tale ipotesi condurrebbe ad un'incongruenza con la successiva disposizione, che prevede che il regolamento disciplini le “modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile”. Tale

disposizione presuppone infatti, in tutta evidenza, che l'elettore che disponga di un personal computer possa evitare di recarsi al seggio.

I lavori del Senato indicano del resto che l'intervento era inteso ad *affiancare* il voto nei seggi al voto informatico.

Nonostante un dettato legislativo non privo di ambiguità, l'unito progetto di regolamento prevede il voto elettronico sia in seggi presso gli Uffici consolari sia in remoto - previa distribuzione **personale** per questa seconda modalità di appositi "pin" (sola condizione che possa garantire che le credenziali di accesso al sistema online siano in possesso del titolare).

Pur prevedendosi quindi un necessario passaggio al Consolato per il ritiro delle credenziali, il ricorso al voto da remoto consentirebbe di incrementare il numero di votanti rispetto all'ipotesi del solo voto al seggio, rispondendo così ad un criterio informatore del voto democratico.

Il progetto di regolamento definisce le modalità di attuazione del voto informatico, problema allo stesso tempo giuridico e tecnico. È stato condotto un approfondito esame di fattibilità tecnica dal quale è dipesa in larga misura la strutturazione del testo regolamentare.

In tale ottica, l'allegato progetto individua le seguenti innovazioni:

- Distribuzione di credenziali per il voto da remoto, valide per tutte le successive consultazioni, al connazionale che ne faccia richiesta, in due tempi: una prima parte consegnata personalmente allo sportello consolare ed una seconda per via telematica;
- Attivazione delle credenziali in occasione dell'indizione delle elezioni e previa verifica della qualità di elettore (tramite confronto con l'elenco provvisorio fornito dal Ministero dell'interno);
- Costituzione di seggi presso gli uffici consolari di prima categoria, e possibilmente presso gli uffici consolari di seconda categoria ed in altri locali individuati dal comitato elettorale, dove si vota con modalità elettronica;
- Voto da remoto con collegamento da qualsiasi computer ad un sito dedicato;
- Ricezione e custodia dei voti espressi presso un unico server centrale a Roma;
- Verifica dei risultati in via elettronica da parte del seggio mediante consultazione della banca dati centrale.

La principale criticità è costituita dal numero dei seggi da creare a fronte dei limiti di bilancio imposti dalla Legge (due milioni di euro), che indurrebbero in prima analisi a limitare le operazioni di voto alle sole sedi degli Uffici consolari, ipotesi minima disposta dalla norma. È evidente che circoscrizioni con numeri importanti di elettori avrebbero peraltro enormi difficoltà a gestirne l'afflusso presso un solo seggio. L'articolato predisposto non limita pertanto in principio il numero di seggi, sottoponendo peraltro la creazione di seggi ulteriori rispetto a quelli istituiti presso gli uffici consolari di prima e di seconda categoria ad una preventiva autorizzazione ministeriale. In tal modo, l'eventuale disponibilità di maggiori fondi consentirebbe di ovviare al problema contingente. Lo schema di regolamento prevede in alternativa la possibilità che il capo dell'ufficio consolare disponga - su autorizzazione ministeriale - l'estensione delle operazioni di voto al seggio oltre i due giorni previsti in linea di principio. Tale soluzione, peraltro, comporterebbe disagio per l'utenza come per le Sedi coinvolte.

ANALISI DELL'ARTICOLATO

L'articolo 1, introduce nelle definizioni i termini utilizzati nell'articolato, relativi alle innovazioni informatiche introdotte.

L'articolo 2 modifica la disposizione riguardante i membri stranieri di origine italiana. Si prevede la possibilità di risalire solo sino al secondo grado di ascendenti, anziché sino al quarto, nella considerazione che la possibilità di risalire a gradi ulteriori è in controtendenza con la rappresentatività specifica dell'ente, eletto dai cittadini.

L'articolo 3 modifica la disposizione riguardante l'indizione delle elezioni: il Ministero degli Affari Esteri indica un arco temporale di tre giorni per lo svolgimento delle operazioni di voto da remoto, all'interno del quale il Capo dell'ufficio consolare individua due giorni – comprendenti almeno un giorno festivo secondo il calendario locale - per il voto al seggio. La previsione di un arco di tre giorni è conseguenza del fatto che il giorno festivo varia in dipendenza dei calendari locali, cadendo di venerdì nel mondo islamico e di domenica nel mondo cristiano. Tale dato di fatto rende necessario prevedere l'operatività dell'applicativo informatico centrale per l'intero periodo, il che rende possibile consentire il voto da remoto per l'intero arco dei tre giorni, consentendo invece agli uffici consolari di non sovrapporre le operazioni di voto all'erogazione ordinaria dei servizi. In caso non siano disponibili fondi sufficienti alla costituzione di un numero di seggi adeguato al numero degli aventi diritto al voto, è prevista la possibilità che il capo dell'ufficio consolare prolunghi previa autorizzazione ministeriale le operazioni di voto, in modo da consentire l'afflusso dei votanti su più di due giorni. Le disposizioni sulla pubblicità delle liste di candidati sono integrate dalla previsione della loro pubblicazione sul sito internet dell'ufficio consolare.

L'articolo 4 introduce nella disciplina della presentazione delle liste dei candidati il requisito della presentazione anche in formato elettronico, per il successivo riversamento del contrassegno e dei nomi dei candidati nelle schede elettroniche.

L'articolo 5 inserisce la previsione della comunicazione ai presentatori di lista delle operazioni che hanno condotto all'ammissione, alla riduzione o alla dichiarazione di inammissibilità delle liste presentate.

L'articolo 6 disciplina la predisposizione di un sistema informatico per il rilascio delle credenziali per l'accesso al sito internet dedicato al voto e per l'espressione del voto da remoto. Il rilascio in due tempi – una prima parte consegnata personalmente ed una seconda per via telematica - è inteso a garantire che neanche l'amministrazione che rilascia le credenziali possa conoscere l'intera chiave di accesso. Il rilascio della prima parte delle credenziali al cittadino che si presenti personalmente garantisce che l'intero codice sia in possesso della persona cui il codice stesso viene associato, poiché la trasmissione via posta o telematica non garantisce la consegna al destinatario. Il rilascio è su base volontaria, diluito nel tempo e unico anche per le successive consultazioni, sia per facilitare il connazionale sia per evitare affollamenti di richieste in prossimità delle elezioni. Poiché solo con la disponibilità dell'elenco provvisorio degli elettori sarà possibile verificare tale qualità, le credenziali vengono attivate solo a seguito del confronto tra il database dei rilasci e l'elenco degli elettori. In caso il cittadino in possesso di credenziali non figuri nell'elenco elettori, il voto da remoto sarà inibito e il connazionale potrà contattare l'ufficio consolare per attivare le procedure di ammissione nell'elenco aggiunto degli elettori. In caso di smarrimento, le credenziali possono essere sostituite con nuovi codici, previo annullamento di quelli precedenti. Vengono disciplinate le caratteristiche del sito internet dedicato al voto, la cui architettura dovrà assicurare le più ampie garanzie disponibili secondo lo stato dell'arte, intese ad evitare intrusioni e attacchi deliberati o comunque non autorizzati, a garantire l'anonimato, la segretezza e la non alterabilità del voto, l'impossibilità di conoscere i risultati parziali durante le operazioni di voto e l'emissione di una conferma del voto. Il voto espresso non rimane in nessun caso memorizzato su periferiche integrate o collegabili alla postazione adibita a cabina elettorale. Il trasferimento dei dati avviene tramite canali sicuri, oltre che su RIPA ove disponibile. I dati trasmessi sono immagazzinati a cura del Ministero degli affari esteri in una banca dati all'interno di un'infrastruttura che garantisce la segretezza e l'integrità dei voti ricevuti e la continuità operativa del servizio.

L'articolo 7 disciplina la designazione dei rappresentanti di lista e l'istituzione dei seggi, recependo l'indicazione emersa in sede di conversione del DL 67/2012. In ciascuna circoscrizione è istituito almeno un seggio presso l'ufficio consolare di prima categoria e possibilmente un seggio presso gli eventuali uffici consolari onorari dipendenti. L'istituzione di ulteriori seggi è subordinata all'approvazione ministeriale, in dipendenza dei fondi disponibili. Viene disciplinata la dotazione informatica minima di ciascun seggio.

L'articolo 8 regola l'ammissione al voto dei cittadini omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto. Rispetto al testo del Regolamento previgente è stata eliminata la possibilità di ammettere al voto i cittadini cancellati dall'AIRE per irreperibilità, stante la qualifica di elettore in capo ai soli residenti nella circoscrizione da più di sei mesi, condizione non riscontrabile in caso di cancellazione dall'AIRE.

L'articolo 9 disciplina le modalità di ammissione al seggio, analoghe a quelle previste per il voto politico in Italia.

L'articolo 10 disciplina le fasi del voto elettronico al seggio, garantendone l'intuitività e la ripetibilità sino a che non viene confermata l'intenzione di voto. Non è prevista la possibilità di annullare la scheda, ma solo di votare scheda bianca. L'elettore viene identificato dal segretario, il quale predispone la postazione per il voto. Il voto viene trasmesso alla banca dati centrale gestita dal MAE. In ogni caso è resa disponibile una certificazione del voto. L'espressione del voto al seggio comporta l'annullamento per la consultazione delle credenziali rilasciate, in modo da evitare il doppio voto.

L'articolo 11 disciplina la redazione dei verbali delle operazioni elettorali.

L'articolo 12 disciplina il voto da remoto che avviene tramite accesso ad una sezione del sistema informatico resa disponibile all'utenza su internet. L'accesso può essere eseguito per mezzo di qualsiasi computer connesso ad internet e l'elettore è identificato tramite le credenziali in suo possesso. Il voto viene trasmesso alla banca dati centrale gestita dal MAE. In ogni caso è resa disponibile una certificazione del voto. L'espressione del voto da remoto comporta l'annullamento per la consultazione delle credenziali rilasciate, in modo da evitare il doppio voto.

L'articolo 13 disciplina lo scrutinio. Il Presidente riceve dal sistema informatico i voti espressi nella circoscrizione, distinti tra voti al seggio e voti da remoto, verifica la coincidenza del numero dei voti espressi ai seggi con le risultanze del registro, dà pubblica lettura del numero dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche e ne dà attestazione nel verbale.

L'articolo 14 introduce la previsione che il comitato elettorale decida su eventuali proteste o reclami risultanti a verbale, prima di procedere alle operazioni di ripartizione dei seggi.

L'articolo 15 introduce accanto all'obbligo di valutazione delle condizioni locali di natura politica che possano impedire lo svolgimento delle elezioni anche la verifica delle condizioni tecniche locali che possano ostacolare lo svolgimento delle operazioni di voto con tecnologie informatiche.

L'articolo 16 modifica l'articolo 34 del DPR 395/2003, che dispone l'esenzione dai diritti consolari per gli atti rilasciati in connessione con l'esercizio elettorale, sostituendo il riferimento al DPR 200/1967 con il riferimento alla norma che vi è subentrata (art. 67 D. Lgs. 71/2011).

L'articolo 17 comma 1 abroga l'articolo 25 del DPR 395/2003, riguardante i "voti contestati", in quanto le modalità di voto elettronico non consentono che l'espressione della volontà dell'elettore possa essere ambigua, dando origine a contestazioni. Il medesimo articolo abroga anche l'articolo 32 del DPR 395/2003 (Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare), ritenendosi che il Capo dell'Ufficio consolare possa – in considerazione delle particolarità locali, nonché dell'ordine del giorno della riunione del COMITES - delegare a rappresentarlo anche un componente dell'Ufficio che non sia necessariamente il suo più diretto collaboratore. I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 17 abrogano i riferimenti al Ministero per gli Italiani nel mondo, ovunque ricorrono.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Schema di regolamento recante “modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395”

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri
Referente: Dott.ssa Rosita Dell'Aversana

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Con l'adozione del decreto-legge 67/2012 sono state rimandate al 2014 le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che avrebbero dovuto svolgersi nel 2012 ed è stato introdotto per le successive elezioni il voto informatico, le cui modalità attuative sono state rinviate ad un successivo regolamento.

Il DPR *sub titolo* modifica in tal senso le modalità di votazione e scrutinio previste dal DPR 395/2003 per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

Con il regolamento proposto si vuole:

rendere più sicure e rapide le procedure di voto; i voti espressi in modalità informatica e non più sulla scheda cartacea sono, infatti, immediatamente acquisiti al portale dedicato del Ministero degli affari esteri ed in nessun modo alterabili.

conseguire un risparmio immediato di risorse pubbliche per le elezioni dei Comites (si passa da un costo di 20.000.000 € per il voto per corrispondenza ad un costo di 2.000.000 € per il voto per corrispondenza);

rendere più moderna ed efficiente la rete consolare del Ministero degli affari esteri

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto-legge 67/2012 ha rimandato al 2014 le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che avrebbero dovuto svolgersi nel 2012.

Già con l'art. 10, comma 1 del decreto legge 30.12.2008, n. 207 e, successivamente, con l'art. 2 del decreto legge 28.4.2010 n. 63 era stato disposto il rinvio prima al 2010 e poi al 2012, per consentire al Parlamento di varare una riforma di tali organismi, in presenza di diverse proposte legislative in materia, anche alla luce della sopravvenuta elezione di parlamentari della “circoscrizione estero”.

Il Senato nella passata legislatura aveva approvato, nel maggio del 2011, in prima lettura, un disegno di legge in materia poi trasmesso alla Camera (A.C. 4398), ma che non è riuscito a completare l'iter.

In mancanza di una riforma organica degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, si è deciso con il decreto-legge 67/2012 di modificare almeno le procedure di voto per renderle più sicure e rapide.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sul DPR 395/2003 “Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero” modificandolo in parte; con l'entrata in vigore del regolamento proposto sono soppressi alcuni articoli della legge 286/2003.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono interferenze fra il regolamento in argomento e le normative regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non sono emersi profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'analisi della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea può ritenersi effettuata con esito positivo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni relative all'oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in detta materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle eventuali iniziative normative degli altri Stati membri, attesa la specificità della materia regolamentata.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non ci sono nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con il provvedimento in oggetto è stato novellato il dpr 395/2003, a seguito della nuova procedura di voto introdotta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo in esame sono stati utilizzati dati statistici già in possesso del Ministero degli affari esteri.

Schema di regolamento recante “modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395”

ANALISI DELL'IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE

Referente: Dott. Rosita dell'Aversana – Ministero degli Affari Esteri – Uff. Legislativo

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con l'adozione del decreto-legge 67/2012 sono state rimandate al 2014 le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che avrebbero dovuto svolgersi nel 2012 ed è stato introdotto per le successive elezioni il voto informatico, le cui modalità attuative sono state rinviate ad un successivo regolamento.

Il DPR *sub titolo* modifica in tal senso le modalità di votazione e scrutinio previste dal DPR 395/2003 per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

La previsione del voto informatico risponde sia ad esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione, il progetto “Voto Elettronico all'Estero” si inserisce nel quadro del programma di digitalizzazione dei servizi offerti dalla Rete Consolare del Ministero degli Affari Esteri, che di razionalizzazione della spesa pubblica, infatti, i costi previsti per il voto informatico sono di circa € 2.000.000 a fronte di € 20.000.000, normalmente spesi per le operazioni di voto per corrispondenza. L'attuale sistema di voto per corrispondenza, previsto dalla legge 286/2003, prevede non solo procedure più complesse e onerose (stampa e invio del materiale elettorale al domicilio degli elettori, ricezione schede votate e conseguenti operazioni di scrutinio), ma garantisce anche meno in termini di personalità e segretezza del voto. In passato sono stati registrati casi di schede non scrutinate, riconducibili a persone decedute o alla stessa persona.

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Con il progetto di regolamento si vuole conseguire un risparmio immediato di risorse pubbliche per le elezioni dei Comites, rendendo, al contempo, più moderna ed efficiente la rete consolare del Ministero degli affari esteri e più sicure e rapide le procedure di voto. I voti espressi in modalità informatica e non più sulla scheda cartacea sono, infatti, immediatamente acquisiti al portale dedicato del Ministero degli affari esteri ed in nessun modo alterabili.

C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento sono:

l'affluenza degli elettori ai seggi istituiti presso i consolati;

i voti espressi dalle postazioni personali collegate al portale del ministero degli affari esteri.

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Gli uffici consolari del Ministero degli affari esteri, le comunità di italiani all'estero e i relativi Comitati.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state sentiti gli uffici della rete consolare, i rappresentanti del CGIE (comitato generale degli italiani all'estero). Il Comitato di presidenza del CGIE, riservandosi di formalizzare il relativo parere, ha espresso perplessità sulla validità dello strumento proposto. Le preoccupazioni riguardano l'esiguità delle risorse disponibili per il cambiamento del sistema di voto, ritenute inadeguate per assicurare la partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto, segnatamente sarebbero pochi i seggi allestibili e, al contempo, sarebbe eccessivamente gravosa per gli elettori la consegna personale delle credenziali per il voto da remoto.

In proposito, si rileva ancora una volta che limiti finanziari (€ 2.000.000) sono imposti dal decreto-legge con cui sono state rinviate le elezioni dei Comites.

Parimenti dovuta al testo legislativo, che impone l'adozione di modalità che garantiscano i principi di personalità e segretezza del voto, è la prescrizione della consegna personale dei pin agli elettori. Il regolamento, del resto, non può prevedere nuovi oneri, neanche per forme di pubblicità onerose, che allo stato dovranno quindi limitarsi ai tradizionali canali di informazione della collettività. A parere della scrivente, quindi, l'impianto regolamentare proposto mantiene la sua validità, soprattutto in considerazione della possibilità prevista di ampliare il numero dei seggi in dipendenza di eventuali ulteriori fondi. Per ovviare alle carenze evidenziate dal CGIE, d'altra parte, occorrerebbero finanziamenti attualmente non previsti.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento lascerebbe immutata la complessa, poco sicura e costosa procedura di voto per corrispondenza.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modifiche del sistema di voto per le elezioni dei Comites, caratterizzate da elevata specificità, sono state oggetto di valutazione dei tecnici informatici, secondo cui non sono utilizzabili strumenti e procedure alternative a quelli oggetto dell'intervento regolatorio, atteso il limite di spesa indicato nel decreto-legge di rinvio delle elezioni dei Comites. Con una disponibilità finanziaria diversa, l'amministrazione avrebbe potuto valutare un sistema di votazioni alternativo, ricorrendo magari in maniera esclusiva al voto presso i seggi. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2 – Procedure di consultazione. Il sistema di voto prescelto assicurerà comunque la tutela delle libertà individuali, segnatamente il diritto di voto per gli elettori.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Nei paesi tecnologicamente più arretrati, l'unico svantaggio che potrebbe derivare dall'intervento regolatorio proposto è dato dall'utilizzo limitato del voto da remoto, come indicato nella presente sezione, alla lettera D. Il disagio di dover votare recandosi presso i consolati è tuttavia compensato dalla necessità di garantire la sicurezza del voto.

Con il sistema introdotto, infatti, il voto sarà più sicuro e affidabile. Verrà sensibilmente migliorata la rete consolare, che risulterà più moderna ed efficiente a seguito del processo di informatizzazione realizzato per garantire le votazioni per il rinnovo dei Comites. Gli uffici saranno inoltre dotati di nuove postazioni informatiche, che resteranno loro, in dotazione, anche dopo le elezioni.

B. Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

D. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Nei Paesi tecnologicamente arretrati, sarà più difficile per gli elettori ricorrere al voto da remoto, per il cui esercizio è richiesta la disponibilità di un personal computer connesso ad internet. In tali ipotesi, per garantire la riuscita dell'intervento regolatorio proposto e conseguentemente la partecipazione al voto degli elettori, sarà necessario rafforzare prioritariamente la rete informatica dei consolati interessati, in modo da agevolare il voto al seggio presso i medesimi.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non incide sul funzionamento del mercato e della competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Il Ministero degli affari esteri, tramite la rete consolare.

B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il Ministero degli affari esteri, tramite la rete consolare, provvederà ad informare l'utenza della nuova procedura di voto introdotta.

Inoltre, l'intervento verrà pubblicato sul sito web del ministero.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari Esteri provvederà al monitoraggio attraverso le strutture esistenti, richiedendo agli uffici consolari di comunicare l'esito delle votazioni.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio; eventuali modifiche saranno legate all'esito delle elezioni e alla conseguente rappresentatività dei Comites.

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli Affari Esteri curerà, con cadenza biennale, la redazione della V.I.R., in cui verranno presi in considerazione, prioritariamente, la partecipazione degli italiani all'estero alle votazioni per il rinnovo dei Comites.

Relazione tecnico-finanziaria progetto VELE - Voto Elettronico all'Estero

La previsione di spesa per il progetto di e-voting per il rinnovo dei COMITES è effettuata nel presupposto che all'attuazione del regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel limite della somma autorizzata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 67/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 118/2012, pari ad € 2.000.000,00.

Nel dettaglio, sono state individuate le seguenti macro aree:

Dotazioni Hardware

Presso la sede centrale di Roma

Il core dell'infrastruttura hardware risiede presso il CED del Ministero degli Affari Esteri a Roma. In questi locali saranno ospitati, in maniera criptata e sicura, i voti spediti telematicamente da tutti gli elettori che avranno espresso la propria preferenza, sia che il connazionale abbia scelto di votare nei seggi presso gli uffici consolari sia che abbia optato per il voto tramite internet.

L'architettura prevede:

- **2 server in alta affidabilità e con Load Balancing con funzioni da Web Server per ospitare l'interfaccia Web del voto elettronico;**
- **server cluster (4 unità) in alta affidabilità che ospita i database dove immagazzinare i voti ricevuti;**
- **server cluster (4 unità) in alta affidabilità ospitante applicazioni utili alle fasi di voto e per la virtualizzazione di alcuni servizi;**

L'ampliamento del CED con le macchine appena elencate comporta un ridimensionamento importante dell'infrastruttura del CED stesso. Il centro stella che gestisce le interconnessioni dei server con lo *storage* è ormai saturo e non gestisce l'aggiunta di ulteriori collegamenti. Nel progetto pertanto è stato previsto la creazione e la dislocazione di un nuovo centro stella.

Presso le sedi estere

Prevedendo circa 200 seggi istituiti presso gli Uffici Consolari e considerando 2 PC a schermo tattile per ogni seggio, il totale delle postazioni informatiche da inviare alle sedi è di 400 unità.

Sicurezza Informatica

La sicurezza è uno degli elementi chiave del progetto. A tal fine è stato pianificato l'acquisto di un nuovo dispositivo che funga da bilanciatore di traffico di rete e da reverse proxy. Ciò aumenta l'affidabilità e la disponibilità dei servizi.

Licensing

Il d.l. 30 maggio 2012, n. 67 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comites *“devono comunque avere luogo nell'anno 2014”*.

Considerati, quindi, i tempi estremamente ristretti, si rende necessario l'acquisto o l'affitto di una soluzione già sviluppata da terzi. In particolare, tale soluzione deve contenere una piattaforma software che offra la possibilità del voto elettronico a distanza tramite Internet e garantisca livelli ottimali di sicurezza e affidabilità. Il sistema deve altresì garantire l'universalità, la personalità, l'uguaglianza, la libertà e la segretezza del voto, così come previsto nell'art. 48 della Costituzione. Come ulteriori requisiti, questa piattaforma deve soddisfare le linee guida del Consiglio Europeo relativamente alle elezioni elettroniche, e possibilmente disporre di referenze d'uso da parte di enti governativi e certificati di auditing da parte di enti terzi indipendenti. La piattaforma informatica appena descritta deve inoltre integrarsi con altri sistemi già esistenti (SIFC e Se.Co.Li).

Nel budget del progetto vanno tenute in considerazione anche le licenze per il funzionamento di alcune piattaforme di gestione, analisi e distribuzione di dati, come ad esempio il Microsoft SQL Server oppure le licenze VMware, per integrare le nuove macchine all'infrastruttura virtuale esistente.

Procurement

L'imminente scadenza per la presentazione del capitolato e del bando di pubblica gara rende opportuna la richiesta di un ausilio da parte di una società di consulenza per il consolidamento della documentazione di gara, soprattutto relativamente agli aspetti legali, economici e finanziari

Test & Deployment

La fase di test e messa in esercizio prevede alcune missioni tecniche di sperimentazione in sedi strategiche opportunamente selezionate.

Per il dettaglio degli oneri scaturenti dal progetto vece, pari ad € 2.000.000,00, si rinvia agli allegati prospetti da considerarsi parte integrante della Relazione Tecnica.

18.510.2013

Handwritten signature

IX FONDERIA...
Handwritten text

BOZZA PREVISIONE DI SPESA PER PROGETTO "VELE"

1. Dotazione Hardware	ij Adeguamento	Nuovi Core Switch			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		4	SAN Switch 8/40 8Gb 8 port	€ 4.450,00	€ 17.800,00
		2	8/40 Base 24 ports Enabled SAN Switch	€ 13.020,00	€ 26.040,00
		2	Support h24/7 Risposta entro 4h per 3 anni	€ 4.328,00	€ 8.656,00
		2	LC/LC OM4 Optical Fiber 2f 15m Cbl	€ 125,00	€ 250,00
		80	8Gb Gigabit interface converter	€ 160,00	€ 12.800,00
		2	Licenza SAN Switch 2/32 Trunking	€ 4.665,00	€ 9.330,00
		totale a listino			€ 74.876,00
		Nuovi Switch per dislocazione Centro Stella			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		2	SAN Switch 8/40 8Gb 8 port	€ 4.450,00	€ 8.900,00
		2	8/40 Base 24 ports Enabled SAN Switch	€ 13.020,00	€ 26.040,00
		2	Support h24/7 Risposta entro 4h per 3 anni	€ 4.328,00	€ 8.656,00
		8	LC/LC Multi-mode OM3 FC Cable 15m	€ 100,00	€ 800,00
		64	8Gb Gigabit interface converter	€ 160,00	€ 10.240,00
		2	Licenza SAN Switch 2/32 Trunking	€ 4.665,00	€ 9.330,00
		totale a listino			€ 63.966,00
		Nuovo Rack e UPS per dislocazione Centro Stella			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		1	1075mm Intelligent Rack	€ 1.805,00	€ 1.805,00
		2	32A High Voltage PDU	€ 305,00	€ 610,00
		1	42U Location Discovery Kit	€ 280,00	€ 280,00
		1	42U 1075mm Side Panel Kit	€ 375,00	€ 375,00
		1	Rack Grounding Kit	€ 70,00	€ 70,00
		1	UPS 3U IEC309-32A HV	€ 2.835,00	€ 2.835,00
		totale a listino			€ 5.975,00

i) Adeguamento Storage		Nuovo Rack Adeguamento Storage		
Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino	
1	1075mm Intelligent Rack	€ 1.655,00	€ 1.655,00	
1	36U Location Discovery Kit	€ 235,00	€ 235,00	
1	36U 1075mm Side Panel Kit	€ 370,00	€ 370,00	
2	32A High Voltage PDU	€ 305,00	€ 610,00	
1	UPS 3U IEC309-32A HV	€ 2.835,00	€ 2.835,00	
1	3y Next Day HW Support	€ 0,00	€ 0,00	
1	Estensione Garanzia	€ 0,00	€ 0,00	
totale a listino			€ 5.705,00	
i) Database Server		4 Server		
Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino	
4	Server 2Processori 8 Core 64GB	€ 10.175,00	€ 40.700,00	
16	RAM 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit	€ 270,00	€ 4.320,00	
24	Dischi 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD	€ 315,00	€ 7.560,00	
8	81E 8Gb SP PCI-e FC HBA	€ 930,00	€ 7.440,00	
8	1200W CS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit	€ 330,00	€ 2.640,00	
4	3y Support	€ 245,00	€ 980,00	
totale a listino			€ 63.640,00	
i) Web Server		2 Server		
Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino	
2	Server 2Processori 6 Core 64GB	€ 8.015,00	€ 16.030,00	
16	Dischi 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD	€ 315,00	€ 630,00	
4	1200W CS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit	€ 330,00	€ 660,00	
2	3y Support	€ 245,00	€ 490,00	
totale a listino			€ 17.810,00	
i) Application Server		4 Server		
Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino	
4	Server 2Processori 8 Core 64GB	€ 10.175,00	€ 40.700,00	
16	RAM 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit	€ 270,00	€ 4.320,00	
24	Dischi 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD	€ 315,00	€ 7.560,00	

	8	81E 8Gb SP PCI-e FC HBA	€ 930,00	€ 7.440,00
	8	1200W CS Plat Hf Plg Pwr Supply Kit	€ 330,00	€ 2.640,00
	4	3y Support	€ 245,00	€ 980,00
	totale a listino			€ 63.640,00
ii) Hardware Seggi	PC Seggi (2 per ogni sede)			
	Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
	400	Personal Computer 2 Core (2.8GHz) Memoria Rdm: 4 GB Hard Disk (gb): 500 + monitor 19" tattile	€ 650,00	€ 260.000,00
	400	Smart Card Reader	€ 15,00	€ 6.000,00
	1	Logistica	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	totale a listino			€ 386.000,00
	Totale Hardware			€ 687.317,00

2.Sicurezza Informatica	Adeguamento	Bilanciatore (Local Traffic Manager)			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		2	Bilanciatore di carico (16GB Memory, Max SSL, Max Compression)	€ 15.600,00	€ 31.200,00
		1	Dimension Data Replacement Handling - On-site replacement 8x5x4, 1 anno	€ 10.800,00	€ 10.800,00
		1	Professional Service	€ 8.000,00	€ 8.000,00
		totale a listino			€ 50.000,00
				Totale Sicurezza	€ 50.000,00

3.Licensing	Licenze per software in	Integrazione con il cloud esistente			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		1	Affitto o acquisto licenza piattaforma software per e-voting	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
		1	Integrazione con piattaforme già esistenti (SIFC e SeCoLi) e supporto periodo elettorale	€ 59.963,00	€ 59.963,00
		32	VMware vSphere 5 Enterprise per 1 processore	€ 2.585,00	€ 82.720,00
		16	SQL Server per processore	€ 2.500,00	€ 40.000,00
Totale Licensing					€ 1.182.683,00

4.Procurement	Documentazione gara	Supporto consolidamento documentazione di gara			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
		1	Supporto consolidamento redazione documentazione di gara		€ 60.000,00
				Totale Procurement	€ 60.000,00

5.Test & Deployment	Missioni tecniche e	Missioni tecniche e sperimentazione			
		Q.tà	Descrizione	Listino Unitario	Totale Listino
					€ 20.000,00
		Totale Test & Deployment			€ 20.000,00
TOTALE PROGETTO					€ 2.000.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Prot. 329/13/UL/P


Roma, 23 SET. 2013

Al Ministero degli affari esteri
- Ufficio legislativo

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395" (Comitati degli italiani all'estero).

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto, si comunica il formale concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.


Cons. Alfredo Storto

EST/35

MEF - RGS - Prot. 98992 del 02/12/2013 - U



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
04 DIC. 2013
Prot. n. 15340

Entrata prot. n. 93853

Riferimento a nota n. ACG/MEF/14066 del 13/11/2013

All'Ufficio coordinamento
Legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento
Legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO. Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2003, n. 395.

E' stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da
formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato




Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/35/EST/15678

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008867 A-
del 12/12/2013



8658443

ella Marangoni

Roma,

11 DIC. 2013

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segreteria del Consiglio dei Ministri

E, per conoscenza:

Al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione
- Ufficio Legislativo

Al Ministero degli Affari Esteri
- Ufficio Legislativo

Roma

All'Ufficio Legislativo - Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Sede

OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003 n. 395.

Per il seguito di competenza si restituisce, debitamente bollinato dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione tecnica positivamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 DICEMBRE 2003, N. 395.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118;

Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395;

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“ f-bis) «voto da remoto», modalità di espressione del voto tramite l'uso di dispositivi informatici connessi alla rete Internet;

f-ter) «sistema informatico», la piattaforma informatica per la gestione delle operazioni di voto e del rilascio delle credenziali;

f-quater) «credenziali», il codice associato al nominativo del cittadino che ne abbia fatto richiesta, inteso a consentire l'accesso al sito Internet dedicato al voto e l'espressione del voto da remoto.”;

b) il comma 2 è abrogato.

✓ 

ART. 2

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, le parole: "fino al quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al secondo grado*".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis. Il Ministero degli affari esteri indica tre giorni consecutivi durante i quali si svolgono le operazioni di voto da remoto, che non iniziano prima di centotrenta giorni dall'indizione.*";
 - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Con il medesimo decreto il capo dell'ufficio consolare stabilisce le date delle operazioni di voto al seggio, che si svolgono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo secondo il calendario locale, nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1-bis. Previa autorizzazione ministeriale, il decreto può disporre che le operazioni di voto possano svolgersi per più di due giorni, fatte salve le pause e i recuperi dovuti al personale a norma di legge.*";
 - c) al comma 4 le parole: "il giorno stabilito per le votazioni e" sono soppresse;
 - d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel proprio sito internet".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo le parole: "è presentata" sono inserite le seguenti: "*in formato cartaceo ed elettronico*".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "*l-bis) comunica l'esito delle operazioni di cui alle lettere precedenti ai presentatori delle liste*".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 17

(Sistema informatico per il voto e credenziali)



1. Il Ministero degli affari esteri progetta, configura e gestisce il sistema informatico, la cui architettura assicura le più ampie garanzie disponibili secondo lo stato dell'arte, intese ad evitare intrusioni e attacchi deliberati o comunque non autorizzati.
2. Il sistema informatico garantisce l'anonimato, la segretezza e la non alterabilità del voto e l'impossibilità di conoscere i risultati parziali durante le operazioni di voto. I dati sono trasferiti tra la banca dati centrale e i seggi e viceversa tramite canali sicuri. Il Ministero degli affari esteri immagazzina i dati trasmessi in una banca dati all'interno di un'infrastruttura che garantisce la segretezza e l'integrità dei voti ricevuti e la continuità del servizio.
3. Il sistema informatico rende impossibile la ripetizione del voto per la medesima consultazione.
4. Il voto espresso dall'elettore è inviato alla banca dati centrale istituita presso il Ministero degli affari esteri che, all'atto della ricezione, ne dà conferma. In mancanza di conferma, il voto non è acquisito e la procedura è ripetibile. Il voto espresso non rimane memorizzato nella postazione informatica utilizzata per il voto, né su periferiche integrate o ad essa collegabili.
5. Le credenziali rilasciate dal sistema informatico sono attivate esclusivamente durante lo svolgimento delle operazioni di voto e solo per gli elettori che, alla data d'inizio del voto da remoto, abbiano i requisiti per esprimere il voto.
6. Anche tramite gli uffici di seconda categoria dipendenti, l'ufficio consolare consegna personalmente ai cittadini che ne facciano richiesta la prima parte delle credenziali. La seconda parte è resa disponibile all'interessato in maniera criptata tramite posta elettronica. Il sistema informatico non consente che due o più cittadini condividano lo stesso indirizzo di posta elettronica.
7. All'atto della consegna, il cittadino è ammonito sugli obblighi di custodire con cura le credenziali, di non cederle, di non trasferirle e di non consentirne l'uso a terzi. Egli è altresì informato di quanto previsto al comma 8.
8. Se al momento del voto il nominativo associato alle credenziali non risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto, l'accesso al sistema informatico è inibito ed è visualizzato un avviso che informa il cittadino della possibilità di attivare la procedura di cui all'articolo 19.
9. In caso di smarrimento o di furto, il cittadino può chiedere personalmente all'ufficio consolare nuove credenziali, che verranno consegnate con le modalità di cui al comma 6, previo annullamento delle precedenti.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

“ART. 18

(Designazione dei rappresentanti di lista e costituzione dei seggi)

1. Entro il quindicesimo giorno precedente il primo giorno di voto al seggio, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente. I rappresentanti di lista possono presenziare ad ogni fase delle attività del seggio.
2. Entro il quindicesimo giorno precedente il primo giorno di voto al seggio, il capo dell'ufficio consolare costituisce il seggio presso l'ufficio consolare e, se possibile ed opportuno, presso uno o più dipendenti uffici consolari di seconda categoria. Con autorizzazione del Ministero degli affari esteri il capo dell'ufficio consolare può costituire seggi in altri locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto delle loro caratteristiche di sicurezza e funzionalità nonché dell'esigenza di garantire la riservatezza delle operazioni di voto.
3. Ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, nominati dal capo dell'ufficio consolare tra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. In caso di

insufficienza di organico, gli uffici di segretario e di scrutatore possono essere affidati a personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purché di cittadinanza italiana. La partecipazione al seggio è obbligatoria e non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

4. I seggi sono dotati di postazioni informatiche che assicurano un'interfaccia intuitiva, l'emissione di una certificazione cartacea dell'avvenuto voto ed il collegamento protetto con la banca dati istituita presso il Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 17. Il seggio dispone di una postazione informatica per il segretario e dotata di stampante.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

“ART. 19

(Ammissione al voto dei cittadini omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)

1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omissi dall'elenco degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano all'ufficio consolare prima della chiusura delle operazioni elettorali, chiedendo di esprimere il voto di cui alla legge, sono ammessi al voto se dagli atti dell'ufficio consolare iscritti risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e residenti nella circoscrizione da almeno sei mesi, previa verifica presso il comune di iscrizione elettorale della mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

2. Se necessario ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore in via telematica o tramite fax la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un elenco aggiunto. Al termine delle operazioni di voto tale elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.

4. Gli elettori in possesso delle credenziali possono chiedere l'ammissione al voto anche per via telematica.”

ART. 9

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

“ART. 20

(Voto al seggio)

1. Le operazioni di votazione al seggio si svolgono nei giorni stabiliti ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, nell'arco di nove ore giornaliere consecutive. L'orario di inizio è stabilito dal capo dell'ufficio consolare almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni.

2. Il giorno stabilito per l'apertura delle operazioni di voto al seggio, con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di votazione, il presidente insedia il seggio elettorale e invita i rappresentanti di lista designati per il seggio e presentatisi ad assistere alle operazioni.

3. Il comitato elettorale circoscrizionale consegna al presidente del seggio le designazioni dei rappresentanti di lista.

4. Il presidente del seggio dichiara quindi aperta la votazione e gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di identità munito di fotografia. Il tipo e gli estremi del documento sono annotati dal segretario sul sistema informatico.

5. Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) i documenti di identificazione scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la precisa identificazione del votante;
 - b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
 - c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
 - d) documenti anche stranieri usualmente riconosciuti idonei dall'ufficio consolare per l'identificazione dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare.
6. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, fatto di cui il segretario dà annotazione nel sistema informatico.
7. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.
8. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Il segretario annota tale circostanza in un registro gestito dal sistema informatico.
9. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
10. In caso di infermità non evidente, il presidente può chiedere un certificato medico che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Il certificato è acquisito al verbale di cui all'articolo 24.
11. I giorni successivi, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali anti-intrusione apposti agli accessi della sala, dichiara riaperta la votazione.
12. In ogni giornata di voto, gli elettori che all'ora di chiusura si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
13. Al termine dell'ultima giornata, il presidente dichiara chiusa la votazione al seggio.".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 21

(Espressione del voto nei seggi)

1. Il voto nei seggi di cui all'articolo 18, comma 2, si svolge secondo le seguenti modalità:
- a) dopo aver identificato l'elettore con le modalità di cui all'articolo 20, il segretario accede con le proprie credenziali al sistema informatico, inserisce gli estremi del documento di identificazione e abilita la postazione informatica per il voto dell'elettore identificato;
 - b) la postazione informatica abilitata al voto è collocata in modo da offrire assoluta garanzia per la libertà e la segretezza dell'espressione del voto;
 - c) visualizzata su schermo la scheda elettorale, l'elettore seleziona la lista elettorale scelta e gli eventuali voti di preferenza oppure l'opzione 'scheda bianca';
 - d) dopo ciascun passaggio, il sistema informatico riproduce sullo schermo la selezione operata, ne chiede conferma e, in caso negativo, consente di ripetere la procedura;
 - e) alla fine della procedura di voto, il sistema informatico visualizza la scheda con un segno di croce sul simbolo prescelto e con l'indicazione degli eventuali voti di preferenza espressi, oppure la scheda bianca, chiedendo ulteriore conferma;
 - f) dopo la conferma definitiva, il voto è immediatamente trasmesso per via telematica alla banca dati costituita presso il Ministero degli affari esteri e validato con conferma in tempo reale alla postazione di voto;

- g) la conferma è inviata anche alla postazione informatica del segretario del seggio, che consegna su supporto cartaceo la certificazione di avvenuto esercizio del voto all'elettore e ne annota l'emissione in un registro informatico gestito tramite il sistema informatico.*
- 2. Le fasi del voto sono riprodotte graficamente in un manifesto trasmesso dal Ministero degli affari esteri agli uffici consolari entro novanta giorni dall'indizione e affisso all'interno dei locali consolari. Il manifesto riporta simboli e nomi non riconducibili a liste o candidati.*
 - 3. L'elettore può chiedere assistenza ai componenti del seggio solo prima dell'abilitazione al voto della postazione. Le indicazioni sono fornite anche tramite una simulazione di voto nella postazione dell'elettore, utilizzando facsimili riportanti simboli e nomi non riconducibili a liste o candidati."*

ART. 11

(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 22

(Verbali delle operazioni dei seggi)

- 1. Nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati. Il verbale, redatto in due esemplari, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.*
- 2. Compilato il verbale, il presidente forma un plico contenente gli esemplari del verbale, i documenti relativi alle operazioni del seggio e la lista degli elettori.*
- 3. Il presidente del seggio consegna il plico di cui al comma 2 al presidente del comitato elettorale circoscrizionale."*

ART. 12

(Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 23

(Voto da remoto)

- 1. In alternativa al voto presso i seggi, l'elettore può esprimere il voto da remoto, secondo le seguenti modalità:*
 - a) nell'arco temporale di cui all'articolo 13, comma 1-bis, l'elettore si collega da qualsiasi computer connesso ad Internet, ad una sezione del sistema informatico e vi accede inserendo le proprie credenziali;*
 - b) schermate successive visualizzano le istruzioni per la procedura di voto, che riproducono le fasi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da c) ad f);*
 - c) dopo la conferma definitiva, il voto è immediatamente trasmesso tramite la rete internet in modalità criptata alla banca dati costituita presso il Ministero degli affari esteri;*
 - d) dopo la validazione del voto, l'elettore riceve tramite il portale un documento elettronico che attesta l'avvenuto voto."*

ART. 13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

“ART. 24
(Scrutinio)

1. Il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto, ivi incluse quelle da remoto, il comitato elettorale circoscrizionale si riunisce per le operazioni di scrutinio. Tramite il sistema informatico il presidente del comitato richiede i voti espressi nella circoscrizione e li riceve distinti tra voti al seggio e voti da remoto.

2. Verificata la coincidenza del numero dei voti espressi nei seggi con le risultanze dei relativi registri, il presidente del comitato circoscrizionale elettorale dà pubblica lettura del numero complessivo dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche e ne dà attestazione nel verbale delle operazioni compiute.”.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, l'alinea è sostituito dal seguente: “*Compiute le operazioni di scrutinio e dopo aver deciso in merito a eventuali proteste o reclami risultanti dal verbale di cui all'articolo 22, il comitato elettorale circoscrizionale:*”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo le parole: “di natura politica” è inserita la seguente: “, tecnica”.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, le parole: “ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71*”.

ART. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e le tabelle A, B e C allegate al medesimo decreto.

2. Alle premesse, le parole: “ del Ministro per gli italiani nel mondo” sono soppresse.

3. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 28, commi 1 e 2, le parole: “ e al Ministro per gli italiani nel mondo” , ovunque ricorrono, sono soppresse.

4. All'articolo 28, comma 2, le parole: “sentito il Ministro per gli italiani nel mondo” sono soppresse.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel limite della somma autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Numero 2594 e data 9/1/2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 04025/2013

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri.

Schema di regolamento recante “modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395”

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2885212013-12-19, pervenuta il 19 dicembre 2013, con la quale il Ministero degli affari esteri, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. La relazione istruttoria riferisce che il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 ha disposto il rinvio delle elezioni dei COMITES “al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata

a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi". Quest'ultimo rinvio delle elezioni, inizialmente fissate per l'anno 2009, rinviate al 2010 e poi al 2012, è stato conseguenza necessaria dell'incapienza del relativo capitolo di bilancio, che presentava una disponibilità di 6 milioni a fronte di un fabbisogno stimato nell'ordine dei 21 milioni di euro.

La necessità di disporre un terzo rinvio consecutivo delle consultazioni al 2014, ha indotto il Ministero degli affari esteri a prendere atto del fatto che la carenza finanziaria era passata da dato congiunturale a dato strutturale. In tale ottica, la norma del citato decreto-legge demandava ad un regolamento l'individuazione delle "modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica (...) in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato" (due milioni di euro).

In sostanza, il decreto legge prevedeva la modalità di voto esclusivamente con tecnica elettronica ("da remoto") e ciò avrebbe dovuto consentire di ridurre sensibilmente il relativo onere, liberando risorse già stanziata per le elezioni per altre più pressanti finalità, sempre collegate alle politiche in favore degli italiani all'estero.

Tuttavia, la legge 23 luglio 2012, n. 118, nel convertire il dl 30 maggio 2012, n. 67, ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al testo originario.

In particolare nel testo in sede di conversione è stata introdotta

all'articolo 1 la modifica segnalata in grassetto nel testo che segue:

“Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o impossibile.”

2. Lo schema di regolamento in esame da seguito alla previsione di cui al surrichiamato art. 1, cercando di sciogliere le questioni interpretative poste dalla modifica introdotta in sede di conversione del dl. Infatti, la modifica parlamentare, non priva di ambiguità, sembra che possa ragionevolmente essere letta nel senso che l'elettore che disponga di un personal computer può evitare di recarsi al seggio. Il regolamento in esame deve disciplinare le "modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile".

Effettivamente, tale disposizione sembra presupporre che l'elettore che disponga di un personal computer possa evitare di recarsi al seggio. Al riguardo anche la relazione segnala che i lavori del Senato sembrano indicare che l'intervento intendeva affiancare il voto nei seggi al voto informatico. Dunque, sulla base di questa linea interpretativa, il testo regolamentare in esame prevede il voto elettronico sia in seggi presso gli Uffici consolari, sia in remoto - previa distribuzione personale per questa seconda modalità di appositi "pin" (condizione tecnica questa destinata a garantire che le credenziali di accesso al sistema online siano in possesso del titolare).

Pur prevedendosi quindi un necessario passaggio al Consolato per il ritiro delle credenziali, il ricorso al voto da remoto dovrebbe consentire di incrementare il numero di votanti rispetto all'ipotesi del solo voto al seggio.

3. Lo schema in esame dunque disciplina le modalità di attuazione del voto informatico; le soluzioni sono, nelle intenzioni dichiarate del Ministero proponente, frutto di scelte largamente condizionate dallo stato dell'arte informatica, scelte dirette a garantire idonei requisiti di personalità e segretezza del voto.

Il testo, composto da 17 articoli, si concentra sulle le seguenti innovazioni:

- Distribuzione di credenziali per il voto da remoto, valide per tutte le successive consultazioni, al connazionale che ne faccia richiesta, in due tempi: una prima parte consegnata personalmente allo sportello consolare ed una seconda per via telematica;
- Attivazione delle credenziali in occasione dell'indizione delle elezioni e previa verifica della qualità di elettore (tramite confronto con l'elenco provvisorio fornito dal Ministero dell'interno);
- Costituzione di seggi presso gli uffici consolari di prima categoria, e possibilmente presso gli uffici consolari di seconda categoria ed in altri locali individuati dal comitato elettorale, dove si vota con modalità elettronica;
- Voto da remoto con collegamento da qualsiasi computer ad un sito dedicato;
- Ricezione e custodia dei voti espressi presso un unico server centrale a Roma;
- Verifica dei risultati in via elettronica da parte del seggio mediante consultazione della banca dati centrale.

La relazione istruttoria pone in evidenza che la principale criticità da affrontare è stata costituita dal numero dei seggi da creare a fronte dei limiti di bilancio imposti per legge (due milioni di euro), che in prima analisi, secondo l'iniziale impostazione del decreto legge, limitavano le operazioni di voto alle sole sedi degli Uffici consolari. Nel corso dell'esame parlamentare è risultato evidente che circoscrizioni con numeri importanti di elettori avrebbero avuto oggettive difficoltà a gestirne l'afflusso presso un solo seggio.

La soluzione prescelta, sulla scorta della norma primaria, non limita pertanto in principio il numero di seggi, sottoponendo peraltro la creazione di seggi ulteriori rispetto a quelli istituiti presso gli uffici consolari di prima e di seconda categoria ad una preventiva autorizzazione ministeriale. In tal modo, l'eventuale disponibilità di maggiori fondi consentirebbe di ovviare al problema contingente.

Lo schema di regolamento prevede in alternativa la possibilità che il capo dell'ufficio consolare disponga – su autorizzazione ministeriale – l'estensione delle operazioni di voto al seggio oltre i due giorni previsti in linea di principio.

Gli elementi in atti consentono di procedere nell'esame di merito del testo.

Premesso.

1. Le soluzioni individuate nello schema in esame appaiono nell'insieme coerenti con la formulazione della norma primaria, come convertita dalle Camere.

In particolare, il vincolo finanziario, che si pone obiettivamente come

la ragione sostanziale alla base della normativa introdotta in via d'urgenza, riconduce necessariamente la dialettica organizzativa, tra il comitato elettorale e l'ufficio consolare, ad una preventiva autorizzazione ministeriale, ove si intendano istituire seggi ulteriori rispetto a quelli istituiti, in via ordinaria, presso gli uffici consolari di prima e seconda categoria. Il comitato elettorale individua le sedi, ma la concreta attivazione del seggio è rimessa ad uno scrutinio finanziario (l'esistenza dei fondi sull'apposito capitolo) che non può che essere rimessa al Ministero. In questo senso la soluzione individuata nello schema regolamentare in esame appare tecnicamente appropriata per conseguire, nei limiti imposti dalla norma, gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa.

2. Nell'art. 2, il nuovo comma 1 dell'art. 17 stabilisce che il MEF configura e gestisce il sistema informatico secondo le più ampie garanzie di sicurezza disponibili, secondo lo stato dell'arte; si tratta di un criterio del tutto coerente con gli scopi della norma primaria; tuttavia è evidente che se l'esigenza primaria deve essere quella delle garanzie di sicurezza, fermo restando il vincolo finanziario, si tratta di un criterio organizzativo destinato a prevalere, nella attuazione della norma, anche sulla teorica possibilità di istituire ulteriori seggi. In altri termini, la possibilità di istituire nuovi seggi è recessiva davanti alla prioritaria esigenza di garantire la sicurezza da intrusioni esterne che possono inquinare la genuinità della espressione del voto.

3. Nell'art. 8, al comma 2, del nuovo articolo 19, si stabilisce che se

necessario “ ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore in via telematica o tramite fax la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore”. Nella configurazione degli adempimenti ivi previsti non appare chiaro a partire da quale momento scattano le 24 ore entro le quali l'ufficio consolare trasmette la richiesta al comune. E' un profilo che forse è utile chiarire meglio.

4. Si osserva infine che l'abrogazione dell'art. 32 del DPR 395/2003 (Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare), disposta nell'art. 17, non appare coerente con le finalità che la fonte primaria assegna al regolamento: finalità strettamente connesse con le nuove modalità tecniche di svolgimento delle elezioni ai Comites; tali modalità, ora strettamente funzionalizzate ad un limite finanziario, preventivo ed espresso, che giustifica una apposita autorizzazione ministeriale per la costituzione di seggi ulteriori, lasciano del tutto valide le ragioni per le quali l'ordinamento ha stabilito che la responsabilità dei seggi debba essere intestata, necessariamente, ad un qualificato rappresentante consolare, diretto collaboratore del capo dell'ufficio consolare. In altri termini, l'abrogazione è una scelta non connessa, non coerente ed ultronea rispetto ai criteri e ai fini posti nella norma primaria: appare pertanto necessario eliminare questa previsione abrogativa.

P.Q.M.

La Sezione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema in oggetto, con le

osservazioni e le modifiche indicate nella parte motiva.

L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna




IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini





Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/35/EST/15E21

Roma,

11 3 DIC. 2013

Al Ministero degli Affari Esteri
- Ufficio Legislativo

Roma

E, per conoscenza:

All'Ufficio Legislativo -- Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Sede

OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003 n. 395.

Per completezza di trattazione, si trasmette la nota n. 93853 del 4 dicembre 2013, pervenuta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in relazione all'oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
